

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

10ª (Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL *LEASING* FINANZIARIO

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

9ª SEDUTA

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 1978

(antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	pag. 139, 141, 145	CASCIOLI	pag. 141, 143, 144 e <i>passim</i>
PETRELLA (PCI)140, 144, 145	DELLA MARRA	141
POLLASTRELLI (PCI)143, 145	ZAMBELLI139, 140, 141
TROPEANO (PCI)141, 144		

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Cinzio Zambelli, della Lega delle cooperative; il dottor Francesco Della Marra e il dottor Aldo Cascioli, della Confederazione generale italiana dell'artigianato.

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

L U B E R T I, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario.

Do senz'altro la parola al dottor Cinzio Zambelli, rappresentante della Lega delle cooperative.

Z A M B E L L I. Ringrazio il Presidente e le Commissioni per l'invito rivoltomi a partecipare a questa indagine conoscitiva. Vorrei limitarmi all'esposizione, salvo rispondere alle domande che mi vorranno essere poste, dei motivi che c'inducono a presentare una proposta di emendamento all'articolo 2 del disegno di legge n. 633. Tale proposta riguarda, sostanzialmente, la possibilità di effettuare operazioni di locazione finanziaria anche da parte di consorzi fra cooperative.

Il primo motivo della proposta è che noi attribuiamo importanza e utilità al *leasing* finanziario fra le imprese cooperative, nel senso che queste sono imprese capaci di utilizzare efficacemente questa forma di locazione finanziaria, anche perchè può servire a superare alcune difficoltà che spesso le stesse cooperative, specie quelle nuove, quelle che iniziano la propria attività, incontrano nel disporre di capitale proprio sufficiente a realizzare l'investimento: la quota capitale che sempre occorre, oltre a quella che si può ottenere col mutuo, alla cooperativa spesso manca del tutto o in parte.

C'è un'altra difficoltà che riguarda le garanzie pretese dalle banche per concedere il mutuo; spesso si tratta di garanzie abbastanza onerose che vengono richieste sulla base del possesso di beni reali di cui sovente

le cooperative, specie quelle all'inizio della attività, non dispongono.

Il *leasing* può far superare ambedue queste difficoltà. Come è noto, infatti, esso non comporta, nell'immediato, da parte dell'utilizzatore, un esborso consistente, anche se a questo proposito si incontrano situazioni diverse, nel senso che alcune società di *leasing* si accontentano di anticipazioni modeste mentre altre chiedono di più; in ogni caso si tratta sempre di cifre inferiori a quelle che occorrono quando la cooperativa deve compiere investimenti.

Un secondo motivo, più specifico, che sostiene la nostra proposta di emendamento si riferisce al modo con il quale attualmente viene esercitato il *leasing*. Voglio con ciò dire che il *leasing*, di per sè, non è un toccasana; indubbiamente fa superare certe difficoltà relative all'investimento iniziale, ma, fatto ciò, occorre vedere se i costi e i canoni del *leasing* sono compatibili con la redditività dell'investimento. Noi, come Lega delle cooperative, sulla base della nostra esperienza sosteniamo che spesso non sono compatibili. Potrei fare un elenco lunghissimo di cooperative che hanno esaminato l'ipotesi di operare mediante *leasing* e che hanno dovuto rinunciarvi perchè era troppo costoso. Troppo costoso perchè i tassi applicati, mediamente, dalle migliori società di *leasing* superano di circa il 5 per cento il costo dei mutui a medio termine o i *prime rate*; molto oneroso anche perchè i tempi di ammortamento sono spesso troppo corti, sia rispetto al deperimento reale del bene, sia rispetto alla sua obsolescenza tecnica.

È noto, infatti, che i tempi di ammortamento della locazione finanziaria per i beni mobili oscilla tra i cinque e i tre anni, con una media di quattro anni: tali tempi sono notevolmente differenti da quelli previsti dalle attuali leggi fiscali per gli ammortamenti. Noi non sosteniamo che si debba equiparare il tempo di ammortamento del *leasing* a quello previsto dalla legge fiscale, ma certo la differenza oggi esistente, differenza che tra l'altro comporta oneri di ammortamento superiori, è alquanto ampia.

Questi sono, sostanzialmente, i motivi per cui alcuni consorzi della Lega hanno cominciato a sviluppare attività di *leasing*, richie-

sta dalle stesse cooperative che non erano in grado di utilizzare il *leasing* offerto dal mercato per la sua eccessiva onerosità. I consorzi di cooperative, in realtà, possono operare a costi minori per due ragioni essenziali. La prima, perchè sono organismi che non perseguono scopi di lucro, ma organizzano un servizio per i soci. La seconda ragione è che un consorzio di cooperative che fa operazione di locazione finanziaria per i propri associati riduce il rischio connesso all'operazione stessa; intanto, perchè conosce meglio il cliente (che è un socio), e poi perchè, in caso di insolvenza della cooperativa, può più facilmente ricollocare il bene presso altre cooperative socie, disponendo di un circuito di utilizzazione maggiore.

Vorrei anche sottolineare come il consorzio di cooperative che esercita questa attività, oltre ad altre di natura finanziaria, sviluppi l'autofinanziamento interno delle cooperative cercando di ridurre i circuiti di approvvigionamento dei mezzi finanziari: e ciò, ovviamente, in funzione della riduzione dei costi, perchè, come è noto, una provvista interna che utilizza mezzi provenienti dall'autofinanziamento interno è meno costosa della provvista esterna.

Questi sono, in sintesi, i motivi per cui noi riteniamo di sottolineare l'opportunità della proposta di emendamento avanzata, che sostanzialmente consente ai consorzi di cooperative di poter svolgere attività di *leasing* per i loro soci, modificando quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 633.

P E T R E L L A. Una precisazione; il nostro ospite ha detto che è già praticata, da parte dei consorzi di cooperative, l'attività di *leasing* finanziario a favore delle cooperative socie del consorzio. Sono molte queste cooperative? a quanto ammonta il loro giro d'affari? Naturalmente non chiedo cifre esatte, ma approssimative.

Z A M B E L L I. Posso riferire per quanto concerne la Lega, ma ritengo che ci siano attività di *leasing* svolte anche da strutture della Confederazione delle cooperative.

La Lega ha costituito di recente — da un anno e mezzo — un consorzio finanziario

fra tutti i vari settori di cooperative, realizzando una ventina di operazioni per sei-sette miliardi di investimenti. Siamo appena all'inizio, ma la potenzialità e le richieste sono notevoli; si tenga conto che noi oggi lavoriamo a circa tre punti in meno di costo finanziario, perchè lavoriamo con una maggiorazione, rispetto al costo del mutuo, di due punti, due punti e mezzo, rispetto ai cinque punti delle società di *leasing* e facciamo degli ammortamenti compresi fra cinque e sei anni, invece che fra tre e cinque: queste due cose, messe insieme, riducono notevolmente l'onere annuo. Si tenga anche conto che quando si fa un nuovo impianto, il periodo iniziale è anche quello più difficile dal punto di vista della redditività. In tal modo alcune operazioni di *leasing*, prima non fattibili perchè troppo onerose, oggi sono diventate possibili.

Vi sono altri consorzi di categoria, per esempio consorzi di cooperative industriali a livello regionale e interregionale, che svolgono attività di *leasing* finanziario: acquistano macchine che cedono alle cooperative socie, le quali svolgono un lavoro che spesso è coordinato dallo stesso consorzio; l'integrazione di queste attività tende a ridurre il rischio, con la conseguenza di ridurre ulteriormente il costo. Sono tre i consorzi che svolgono tale attività e anche in questo caso siamo intorno a cifre di qualche miliardo; sono iniziative molto recenti, ma ritengo che vi sia una potenzialità notevolissima. Uno di questi consorzi ha fatto una convenzione con la Finaleasing per l'area del Mezzogiorno, che è uno dei più importanti campi d'impegno delle cooperative, sia nel settore agricolo che in quello industriale, ma è anche, a nostro giudizio, una delle zone geografiche dove il *leasing* può avere una maggiore efficacia.

P E T R E L L A. L'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 633 esclude, in pratica, le cooperative dall'attività che hanno già intrapreso.

Z A M B E L L I. Esatto, in quanto il *leasing* potrebbe essere fatto soltanto da società per azioni che svolgono esclusiva-

COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (14¹ novembre 1978)

mente il *leasing*, mentre i consorzi di cooperative svolgono, fra l'altro, anche il *leasing*.

P E T R E L L A. Ci sono obiezioni per il limite minimo di capitale di un miliardo?

Z A M B E L L I. Riteniamo che per un consorzio che voglia sviluppare del *leasing* efficacemente, la cifra di un miliardo sia giusta e ragionevole.

P E T R E L L A. Nella formulazione della vostra proposta di emendamento si prevede che il *leasing* sia indirizzato anche a favore di singoli imprenditori, oltre che dell'utenza cooperativa?

Z A M B E L L I. Esclusivamente a favore dei soci del consorzio, che possono essere solo cooperative, e, tra l'altro, cooperative che possiedono i requisiti mutualistici.

P R E S I D E N T E. Se ho bene interpretato quello che ha detto il dottor Zambelli, egli non avrebbe nulla in contrario se lasciassimo la regola dell'articolo 2, dovremmo però fare un'eccezione per le cooperative.

T R O P E A N O. Credo che non si tratti soltanto di portare delle modificazioni all'articolo 2, ma di regolamentare in maniera particolare l'attività dei consorzi cooperativi, per quanto riguarda i controlli.

P R E S I D E N T E. C'è un'eccezione anche per questo.

T R O P E A N O. Sarebbe opportuna una regolamentazione diversa per rendere possibile lo svolgimento di questa attività da parte dei consorzi.

Z A M B E L L I. Nella proposta di emendamento noi precisiamo che la cooperativa è già soggetta a ispezioni e controlli, anche da parte del Ministero del tesoro. Quindi, già esiste un controllo di merito sull'attività delle cooperative che, come minimo, deve essere biennale. Ogni due anni la cooperativa deve essere revisionata e anche il consorzio deve essere revisionato. Noi riteniamo che questo tipo di controllo sia

sufficiente e debba rimanere anche per questi consorzi. Aggiungo che, qualora il consorzio — soprattutto i consorzi finanziari di cooperative, che saranno quelli che prevalentemente svilupperanno questa attività, perchè si tratta di un'attività di locazione finanziaria — dovesse entrare nell'albo (adesso per esempio c'è l'albo delle finanziarie presso la Banca d'Italia), dovrebbe essere soggetto naturalmente al controllo previsto per le società che fanno parte di tale albo.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altre domande, non rimane che ringraziare il dottor Zambelli.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12,05).

P R E S I D E N T E. Ringraziamo il dottor Della Marra e il dottor Cascioli, della Confederazione generale italiana dell'artigianato, per aver accolto il nostro invito.

D E L L A M A R R A. Siamo noi a ringraziare le Commissioni per averci chiamato, dandoci così modo di esprimere il nostro pensiero sul disegno di legge concernente la disciplina della locazione finanziaria. Preciso subito che noi siamo in linea di massima favorevoli alla regolamentazione del *leasing*. Non ci nascondiamo però che per quanto attiene le imprese artigiane sussistono difficoltà di applicazione dell'istituto in quanto gli oneri finanziari che verrebbero a gravare sulle imprese sono abbastanza considerevoli. Naturalmente ci sono anche aspetti positivi, perchè il *leasing* dà la possibilità alle imprese di poter disporre del bene e di poterlo poi offrire in garanzia.

Data la brevità del tempo a disposizione, non abbiamo però potuto approfondire molto l'argomento e quindi ci riserviamo di presentare a brevissima scadenza — tra dieci giorni al massimo — una memoria, nella quale faremo conoscere meglio il nostro punto di vista.

C A S C I O L I. In via generale lo sviluppo del *leasing* in Italia, pur avendo registrato un incremento annuo valutato attor-

no al 30-50 per cento, non ha raggiunto le dimensioni di altri paesi europei. In particolare, nel settore artigiano non c'è stata una larga partecipazione dell'impresa artigiana a questo consistente incremento, nonostante le legislazioni regionali abbiano spesso previsto agevolazioni per il *leasing*. In proposito va rilevato che nel Friuli-Venezia Giulia opera un istituto, l'ESA, che è anche incaricato di svolgere operazioni di locazione finanziaria.

Facendo riferimento alle caratteristiche del *leasing*, si può sottolineare che sono particolarmente evidenti tre caratteristiche di favore per l'accesso a questa forma di finanziamento da parte dell'artigianato. Innanzitutto, la rapidità della concessione, in relazione al fatto che il finanziamento è soggetto ad una minore burocratizzazione rispetto a quello bancario, anche se la richiesta da parte delle società di *leasing* delle situazioni patrimoniali e reddituali sembra non corrispondere alla semplicità di contabilizzazione delle imprese artigiane. Il secondo elemento è quello del finanziamento al cento per cento, sia pure temperato dal fatto che vengono anticipati canoni valutabili attorno al 15-20 per cento, talchè il finanziamento che si ottiene attraverso le società di *leasing* può essere considerato all'incirca dell'80 per cento. Infine, terza caratteristica favorevole, la non necessità di garanzie, anche se in Italia non è sconosciuta la richiesta di garanzie collaterali (si tratta però di pochi casi), sia pure a livello di fidejussioni.

Tuttavia il punto focale del contratto è quello del rapido ammortamento. Questo porta a realizzare alcuni vantaggi di ordine fiscale, ma, d'altro lato, in conseguenza del fatto che l'ammortamento è condizionato alla durata del contratto, impone posizioni reddituali piuttosto alte, talchè si può affermare che il *leasing* è una forma operativa che si adatta molto bene a imprese che hanno alti profitti. Va anche tenuto presente che per le loro caratteristiche i beni locati ad imprese artigiane sono tali, in linea di massima, da avere un valore reddituale superiore a quello di beni dati ad altre imprese. Questo fatto dovrebbe portare a una riduzione dei canoni di locazione finanziaria.

In merito alla opportunità di una regolamentazione dell'istituto, la dottrina è per lo più favorevole. Evidentemente l'operazione di *leasing* si è andata sempre più configurando come un contratto atipico.

A questo riguardo ci sono alcune osservazioni da avanzare in ordine al disegno di legge. Innanzitutto il riferimento, all'articolo 3, alle norme del codice civile sarebbe opportuno che fosse tipicizzato non in funzione di quelle fattispecie, ma in funzione precisa della fattispecie relativa al *leasing*. Occorre un giusto temperamento delle varie esigenze dei locatori e degli utilizzatori, dando un quadro giuridico alle società di *leasing*, ma d'altra parte non sottoponendole a clausole vessatorie.

Un altro aspetto si riferisce alla pubblicità del contratto di *leasing*: la pubblicità del contratto di *leasing* sia in riferimento a beni mobili che immobili potrebbe prendere a modello la pubblicità dei contratti di credito artigiano, laddove il privilegio sui macchinari viene annotato in un particolare registro presso il tribunale. Con questa forma di pubblicità si ricaverebbe una certezza degli oneri che gravano sulle imprese e la possibilità di accesso alle normali forme di finanziamento sarebbe più chiara.

Per quanto attiene all'esclusività, ci sono i vantaggi della più alta specializzazione; però l'orientamento degli operatori è verso un'organizzazione che copra anche le attività di consulenza finanziaria per le imprese. Potrebbero forse essere ammesse come collaterali anche certe attività accessorie, anche per un migliore collegamento con il sistema bancario.

Un altro problema che si solleva è quello del controllo sull'attività di *leasing*. L'esigenza di un controllo ci sembra abbastanza evidente e corrisponde alla necessità di un ordinato sviluppo delle società di *leasing* e a quella di garantire all'utilizzatore la piena professionalità dell'altro contraente.

Peraltro il controllo previsto nel disegno di legge è definito dalla dottrina come una autorizzazione vincolata, vincolata in particolare ai tre elementi richiesti della forma di società per azioni, del capitale minimo di un miliardo e dell'attività esclusiva. Que-

sta autorizzazione vincolata ci pare piuttosto limitativa, se contrapposta all'ampia discrezionalità che vige per tutti gli altri intermediari finanziari, per tutti gli altri enti che operano nell'ambito del sistema bancario-creditizio. Evidentemente anche in questo campo bisogna arrivare ad un controllo più ampio — che attenga, per esempio, alla composizione del passivo di queste società, particolarmente per quanto riguarda l'equilibrio dell'approvvigionamento a medio e a breve termine — per i riflessi che ha sui canoni e sulla pratica della indicizzazione dei canoni (pratica peraltro non molto sviluppata in Italia). Quindi sarebbe opportuno un controllo più ampio rispetto a quello previsto nel disegno di legge, ma che non raggiunga l'intensità di quello previsto per le aziende di credito. Il controllo potrebbe essere esercitato dalla Banca d'Italia, che ha il compito di regolamentare il volume dei flussi finanziari, e potrebbe essere collegato al controllo che, almeno in via di principio, è previsto nel nostro ordinamento per tutte le società finanziarie. Anche le società di *leasing* infatti possono essere considerate vere e proprie società finanziarie. Ricordavo prima che in tema di agevolazioni fiscali il trattamento preferenziale riservato ai canoni di locazione, che comprendono una parte degli ammortamenti fiscali, è servito come incentivo fiscale involontario allo sviluppo di questi contratti. Ricordando però il riferimento ai tempi di investimento, sembra penalizzante per lo sviluppo del *leasing* nel settore dell'artigianato il trattamento riservato alle operazioni immobiliari. Infatti in esse l'INVIM viene a pesare soprattutto sul conduttore. Si dovrebbe perciò intervenire con la restituzione dell'INVIM ad un gioco normale di tassazione.

Un altro aspetto da esaminare è il problema delle agevolazioni creditizie. Nella legislazione assistiamo via via al costituirsi di tutta una serie di agevolazioni che prevedono la trasformazione dei contributi in conto interesse, in contributi in conto canone. Il contributo-interesse interviene là dove nella legislazione si prevedono un tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro e un tasso a carico delle aziende artigiane. Attualmente il tasso di riferimento è

stabilito nella misura del 13,65 per cento, il tasso a carico delle imprese artigiane nella misura del 5,50, 6,50 e 7,50 per cento. Se trasferiamo questa regolamentazione nel campo del *leasing*, già con la legge n. 675, con l'articolo 8 — per il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato avrebbe dovuto dettare particolari norme per queste operazioni — vediamo trasformato il contributo in conto interesse in contributo in conto capitale, senza però avere i due termini di riferimento.

Nel campo dell'artigianato ci dovrebbe essere un canone di riferimento per l'operazione di *leasing*, e questo per garantire una certa agevolazione esclusiva alle imprese artigiane. Logicamente ci si dovrà orientare su certe elaborazioni tecniche per la fissazione sia dei canoni di riferimento sia dei canoni a carico dell'impresa artigiana, affinché l'agevolazione in conto canone acquisti un significato per l'utilizzatore artigiano.

POLLASTRELLI. Ringrazio i rappresentanti della Confartigianato per il contributo che hanno voluto darci e vorrei porre un quesito in merito ad una eventuale estensione dell'esercizio della locazione finanziaria. Nel campo dell'artigianato esistono varie forme associative, consorzi, cooperative: non potrebbero queste esercitare il *leasing* nei confronti dei propri soci? Desidererei una risposta su questo punto, anche in funzione della prossima discussione sulla legge quadro dell'artigianato. Credo che questa possibilità interessi da vicino gli artigiani, soprattutto ad un certo livello di organizzazione, e mi riferisco in modo principale a quelle cooperative, a quei consorzi artigiani che operano nel settore dei trasporti, dell'edilizia, del legno, e che sono più direttamente interessati a queste forme di locazione finanziaria. Vorrei quindi sentire il parere della Confartigianato in merito alla eventuale modifica dell'articolo 2, che, così come è nel testo governativo, non permette ai consorzi di poter esercitare la locazione finanziaria.

CASCIOLO. È chiaro che tutta la legislazione artigiana è tesa ad assicurare lo sviluppo delle forme di associazionismo, le

quali si possono porre di fronte al *leasing* in due posizioni: come utilizzatrici di contratti *leasing*, quindi come una delle parti contraenti che utilizza il *leasing* per lavorazioni da svolgere in comune; oppure come società vere e proprie di *leasing* nei confronti degli associati, e come tali interessate alla modifica dell'articolo 2. I settori dell'edilizia e dei trasporti sono evidentemente quelli in cui le forme di *leasing* nei confronti delle imprese artigiane si sono più sviluppati.

Naturalmente, però, ci dobbiamo porre il problema dell'acquisizione dei mezzi per gestire l'attività di *leasing* nel caso in cui le forme associative artigiane divengano le aziende locatarie. Le società di *leasing* hanno molto capitale da impiegare e il capitale viene acquisito per il 50 per cento attraverso il ricorso al credito a medio termine, ma per il 50 per cento attraverso il credito a breve termine, ottenuto dal sistema bancario. Il problema principale, dunque, per i consorzi sarà la possibilità di finanziamento da parte del sistema bancario. Ci potrebbe anche essere una società cooperativa che si preoccupa di fare *leasing* soltanto tra gli associati, così come per le società finanziarie è prevista la raccolta di risparmi solo tra gli azionisti. Resta però il problema del finanziamento di questi consorzi, perchè oggi il 99 per cento, se non il 100 per cento, delle società di *leasing* sono società collegate al sistema bancario. Questi consorzi fra imprese artigiane dove attingerebbero i fondi? Questo è un quesito da porsi nell'esaminare la possibilità di inserire tra le società che possono esercitare il *leasing* le forme associative artigiane. Stante l'impostazione del disegno di legge, noi dovremmo pensare a consorzi che esercitino esclusivamente l'attività di *leasing* nei confronti dei propri associati.

Questi sono grosso modo i problemi che ci riserviamo di approfondire ulteriormente, eventualmente anche attraverso una memoria che invieremo alla Commissione.

PETRELLA. A proposito degli argomenti sollevati nell'ultimo intervento, credo che oltre al problema della raccolta dei mez-

zi finanziari si ponga anche quello dei controlli.

CASCIOLI. In pratica, si tratterebbe di inserire questi consorzi nell'ambito degli intermediari finanziari e quindi nell'ambito del sistema creditizio. Bisognerebbe poi stravolgere grosso modo quella che è l'impostazione generale e l'orientamento di tutto il nostro sistema, che è portato ad un controllo oggi ampiamente discrezionale, ma che in altri sistemi conosce il fenomeno delle autorizzazioni vincolate più o meno ampie. Questo pure è quindi un problema sul quale è opportuno riflettere.

TROPEANO. Ho l'impressione che l'evoluzione dimensionale dell'impresa artigiana nel corso di quest'ultimo periodo ponga le aziende di fronte alla necessità di acquisizione di macchine e probabilmente anche di immobili per collocare i macchinari e poter svolgere la propria attività. Vorrei appunto sapere quali sono e come si vanno manifestando queste esigenze. In che modo ritenete che il *leasing* potrebbe agire in direzione delle aziende artigiane per l'acquisizione di immobili?

CASCIOLI. I beni oggetto di operazioni di *leasing* sono quelli strumentali, le macchine e i laboratori. Il settore artigiano comprende 1.400.000 aziende, di cui 200.000 sono piccole imprese; poichè esiste una tendenza ad un ampliamento dimensionale ci sarà un certo afflusso di imprese nel settore, anche se non ci sono dati che consentano di affermare quale sarà il potenziale produttivo che verrà inglobato nelle imprese artigiane. È evidente che, se si considera questo ampliamento, pure il fenomeno *leasing* viene ad avere altri contenuti. Mi sembra che il direttore generale delle Partecipazioni statali, dottor Frassinetti, abbia detto che i contratti di *leasing* ammontano mediamente a 36 milioni e si può constatare che questi interessano imprese che stanno poco al di là del settore attuale artigiano. Oltre all'ampliamento dimensionale, si determineranno cambiamenti all'interno del settore, perchè la situazione è in evoluzione.

COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (14¹ novembre 1978)

Oggi assistiamo al frazionamento delle imprese che è un fenomeno abbastanza noto: quando superano, cioè, certe dimensioni, si frazionano per restare nel settore artigiano. È evidente però che non si avrà più questo frazionamento e che il *leasing* acquisterà sempre maggiore importanza ai fini dello sviluppo.

Il *leasing* comporta anche problemi di costi, di canoni, di riflessi dei tassi di interesse sui canoni, di indicizzazione dei tassi di interesse rispetto a tutto il canone. È, quindi, una problematica che aumenterà notevolmente l'importanza del *leasing* nell'ambito delle imprese artigiane allorquando la legge-quadro prevederà un ampliamento di tali aziende.

P R E S I D E N T E . L'articolo 2 pone un principio di esclusività. Tale principio è approvato dai nostri interlocutori? Nel caso che sia approvato, si può fare un'eccezione per i consorzi di cooperative, per i quali si dovrebbe stabilire l'inapplicabilità di questo principio?

C A S C I O L I . È una domanda piuttosto difficile. Si può comunque dire che, in linea generale, l'esclusività porta ad un rafforzamento delle istituzioni finanziarie. Avevamo fatto riferimento a quel *leasing* operativo, fatto dalle società di *leasing*, e non convenzionato, perchè evidentemente potevamo avere un ampliamento. D'altra parte, il *leasing* operativo non convenzionato viene normalmente usato dalle imprese edili le quali temporaneamente, in funzione del lavoro che svolgono, si approvvigionano di attrezzature presso società di questo tipo. Può essere anche previsto come un fenomeno meno evidente nel settore degli auto-trasporti.

Bisogna poi distinguere i consorzi che operano il *leasing* soltanto nei confronti degli associati e quelli che lo esercitano per tutti. Nel primo caso, c'è il problema del controllo su queste società di *leasing*, in quanto intervengono come intermediari finanziari. Tale controllo dovrà naturalmente essere diverso a seconda del modo che si

prevede per l'approvvigionamento perchè, se viene effettuato nell'ambito del sistema bancario attuale, dovremmo tener conto di questo aspetto per consentire un controllo dei flussi finanziari che possono essere attivati dai consorzi. Si tratta, cioè, di un problema da immaginare nell'attuazione pratica, perchè non esistono esempi.

P O L L A S T R E L L I . Se invece i fondi che possono essere utilizzati derivano da una raccolta dei soci, il controllo può anche essere visto in un'altra visuale, nel senso di quello esistente per le forme cooperative.

C A S C I O L I . Anche le società finanziarie possono raccogliere risparmi nell'ambito dei soci; pertanto, i consorzi impostati in questo modo diventerebbero società finanziarie.

P E T R E L L A . Il problema che si pone per le società finanziarie riguarda un controllo di merito e non meramente formale. Sono scelte da meditare in ragione del fatto che il legislatore può non tener conto di schemi già operanti e può crearne altri.

C A S C I O L I . A questo punto il problema si estende a tutta quella parte del sistema creditizio attualmente non controllata.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono altre domande, non ci rimane che ringraziare i nostri interlocutori per il contributo che hanno dato alla nostra indagine conoscitiva ed aspettare l'invio del documento in cui saranno puntualizzati i diversi problemi.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA